

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Testi a confronto Vigente/Variato

30 giugno 2021

<b>VIGENTE</b>	<b>VARIATO</b>
<p>PARTE 1. RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Il presente Regolamento, emanato ai sensi degli artt. 28 del D.lgs. 31/03/1998, n. 114 e 24, comma 4 della Legge Regione Lombardia 02/02/2010, n. 6 e della D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche, nonché le modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante o su posteggi assegnati, nell'ambito del territorio comunale.</p> <p>In ossequio ai principi di economia procedimentale di cui legge 07/08/1990, n. 241e s.m.i. vengono qui riuniti tutti i provvedimenti generali di competenza dal Consiglio comunale inerenti la materia in oggetto.</p> <p>Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente alla data del 10 ottobre 2019</p>	<p>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.</p>
<p>PARTE 2. DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>TITOLO 2.1. AMBITO DI COMPETENZA</p>	

<p>Art. 2 Natura e ambito di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo “A” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114); le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;</li> <li>• le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo “B” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114) ai soggetti che intendono avviare l’attività in questo comune;</li> <li>• le modalità di svolgimento dell’attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;</li> <li>• le modalità di svolgimento delle fiere, così come definite dall’art. 16 della Legge Regione Lombardia 02/02/2010, n. 6 fatto salvo le eventuali norme particolari adottate dall’Amministrazione per ogni singola fiera</li> </ul> <p>Le norme del presente Regolamento non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della Legge Regione Lombardia 02/02/2010, n. 6 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l’accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.);</li> </ul> <p>allo svolgimento di attività nell’ambito di manifestazioni fieristiche, così come definite dall’art. 121 della Legge Regione Lombardia 02/02/2010, n. 6</p>	<p>Art. 2 - Natura e ambito di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo “A” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114);</li> <li>• le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;</li> <li>• le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo “B” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114) ai soggetti che intendono avviare l’attività in questo Comune;</li> <li>• le modalità di svolgimento dell’attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale.</li> </ul>
<p>Art. 3 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare:</p> <p>dello Strumento urbanistico;</p> <p>del Regolamento igienico sanitario;</p>	<p>Art. 3 - Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del Piano di Governo del Territorio;</li> <li>• del Piano Generale del Traffico Urbano;</li> <li>• del Regolamento Locale di Igiene;</li> <li>• del Regolamento di Polizia Urbana;</li> </ul>

<p>del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</li> </ul>
<p>Art. 4 Validità temporale</p> <p>La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art. 83 qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno comunque essere aggiornate in caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento</p>	<p>Art. 4 - Validità temporale</p> <p>La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate/aggiornate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità. In caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, prevarranno le disposizioni sovraordinate.</p>
<p>Art. 5 Competenze</p> <p>Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite alla dirigenza comunale sulla base delle competenze definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle strutture organizzative deliberate dall'Ente.</p> <p>Esse sono così elencate e ripartite:  <b>SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevimento di tutte le istanze, comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e simili atti, rilascio ricevute, inoltre ai singoli uffici per i provvedimenti di competenza.</li> <li>• Inoltro per competenza delle pratiche agli organismi esterni eventualmente interessati (es: ATS).</li> <li>• Invio agli interessati di tutte le comunicazioni, titoli autorizzativi, dinieghi e dei provvedimenti interdittivi o sospensivi.</li> <li>• Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.</li> <li>• Rilascio delle autorizzazioni di posteggio.</li> <li>• Rilascio delle concessioni di posteggio.</li> <li>• Rilascio di prese d'atto.</li> <li>• Pronunce di decadenza.</li> <li>• Revoca titoli autorizzativi.</li> <li>• Convocazione delle commissioni.</li> </ul>	<p>Art. 5 - Competenze</p> <p>Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite principalmente ai settori dell'Ente così come individuati con deliberazione di Giunta Comunale di definizione della macrostruttura del Comune, nonché attribuite per norme di legge statali e regionali.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie.</li> <li>• Svolgimento delle operazioni istruttorie, ad eccezione di quelle di natura urbanistica.</li> <li>• Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche.</li> <li>• Assegnazione posteggi.</li> </ul> <p><b>POLIZIA LOCALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.</li> <li>• Effettuazione della spunta.</li> <li>• Assegnazione giornaliera dei posteggi.</li> <li>• Redazione dei verbali per le infrazioni comunque accertate.</li> <li>• Ricezione ed esame degli scritti difensivi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.</li> <li>• Effettuazione istruttorie sugli aspetti viabilistici.</li> <li>• Adozione delle ordinanze/ingiunzioni.</li> <li>• Assegnazione posteggi in spunta.</li> <li>• Redazione della graduatoria semestrale degli spuntisti.</li> <li>• Redazione della graduatoria annuale dei concessionari.</li> </ul> <p><b>SINDACO (O SUO DELEGATO):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina della Commissione Commercio su aree pubbliche.</li> </ul>	
<p>TITOLO 2.2. DEFINIZIONI</p> <p>Art. 6 Terminologia</p> <p>Nella presente normativa, ove non si utilizzi l'indicazione espressa di una legge o altro provvedimento normativo, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:</p> <p><b>NORMATIVE DI RIFERIMENTO:</b>  <b>DECRETO DI RIFORMA DEL COMMERCIO</b>, o semplicemente <b>DECRETO</b>: Il D.Lgs. 31/03/98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al</p>	<p>Art. 6 - Terminologia</p> <p>Nel presente Regolamento per quanto attiene alle sotto riportate terminologie si deve intendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREE PUBBLICHE</b>: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;</li> <li>• <b>POSTEGGIO</b>: la parte d'area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;</li> <li>• <b>MERCATO</b>: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e</li> </ul>

settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59”;

LEGGE REGIONALE (L.R.): La Legge delle Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 “*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere*”

INDIRIZZI REGIONALI: la Delibera di Giunta Regionale n. X/5345 del 27/06/2019 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003 Delibera di Giunta Regionale n° VIII/10615 del 25/11/2009 “Secondo provvedimento attuativo dell’art. 4 della L.R. n. 15/2000 in materia di disciplina di commercio al dettaglio su aree pubbliche – modifiche e integrazioni alla D.g.r. 8570/2008”.

ORGANI E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO: il soggetto competente, ai sensi del TUEL 18-08-2000 n. 267 e del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi all’adozione di atti aventi natura provvedimento;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la persona responsabile del coordinamento dell’istruttoria inerente la verifica degli aspetti sia di natura strettamente commerciali della domanda, sia di natura Urbanistico-edilizia e viabilistica individuato in conformità al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente UFFICIO): l’Ufficio a cui il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi assegna la competenza alla istruttoria dei procedimenti relativi all’attività di commercio;

SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 07/09/2010, n.160 e successive modifiche.

VARIE:

AREE PUBBLICHE: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

POSTEGGIO: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

MERCATO: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e

destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;

- ATTREZZATURE: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- ISTANZA: l’atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all’avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente Regolamento sia le domande che le comunicazioni o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie, presentati tramite le apposite piattaforme informatiche in uso.

<p>destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;</p> <p>FIERA: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;</p> <p>ATTREZZATURE: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;</p> <p>ISTANZA: l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente regolamento sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività o SCIA, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.</p> <p>Si intendono come atti scritti anche quelli inviati in forma telematica tramite Posta Elettronica Certificata o tramite compilazione diretta On-Line con gli appositi programmi in essere o futuri, implementati dall'Amministrazione Regionale (MUTA) e dalle Camere di Commercio o con sistemi informatici proprietari dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente regolamento, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa.</p>	
<p>Art. 7 Modalità di lettura delle presenti disposizioni</p> <p>Il Regolamento si articola in:</p> <p><b>ARTICOLATO:</b> contenente le disposizioni giuridiche aventi efficacia prescrittiva che dovranno essere osservate nella gestione dei procedimenti amministrativi e nell'esercizio dell'attività, nonché il rimando a tutte le variabili suscettibili di essere modificate senza influire sulla struttura del piano e l'impostazione generale delle procedure.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p><b>ALLEGATI:</b> si tratta di allegati in forma tabellare, che indicano il valore di diverse variabili da applicare a seconda della casistica concreta (es.: Piante organiche, ecc.). Tali variabili sono scorporate dal testo dell'articolo in modo tale da permettere la modifica senza creare necessità di riscrittura dell'articolo.</p> <p>La modulistica potrà essere integrata e modificata per rispondere alle mutate esigenze del sistema informativo comunale o a variazioni di legge.</p>	
<p><b>TITOLO 2.3. CONSULTAZIONE DELLA PARTI SOCIALI.</b></p> <p>Art.8 Consultazione delle parti sociali: argomenti</p> <p>Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:  programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;  definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;  istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;  definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;  predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.</p> <p>La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.</p> <p>Il parere reso dagli organismi ai sensi del presente articolo ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.</p> <p>La consultazione avviene con gli strumenti indicati all'articolo seguente.</p>	<p>Art. 7 - Consultazione delle parti sociali - argomenti</p> <p>Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;</li> <li>• definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;</li> <li>• istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;</li> <li>• definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;</li> <li>• predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.</li> </ul> <p>La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.</p> <p>Il parere reso dagli organismi, ai sensi del presente articolo, ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante</p>

<p>Art 9 Consultazione delle parti sociali: Commissione consultiva</p> <p>Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 02/02/2010, n. 6 la consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione Consultiva Commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:  Il Sindaco o suo delegato, che la presiede  Il Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive o suo delegato  Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato  3 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche, espressi dalle associazioni presenti sul territorio;  1 Rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.  Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti sempre nominati dal Sindaco in ragione di:  Fino a 3 Rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;  1 Rappresentante supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.  La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita.  La commissione dura in carica 5 anni dalla nomina</p>	<p>Art. 8 - Consultazione delle parti sociali - Commissione consultiva</p> <p>Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 02/02/2010, n. 6 (L.R. 6/2010) la consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione consultiva commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;</li> <li>• Il Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o suo delegato;</li> <li>• Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;</li> <li>• Almeno n. 2 rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche, espressi dalle associazioni presenti sul territorio;</li> <li>• N. 1 rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.</li> </ul> <p>Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti sempre nominati dal Sindaco in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino almeno a 2 rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;</li> <li>• N. 1 rappresentante supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.</li> </ul> <p>La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita.  La commissione dura in carica 5 (cinque) anni dalla nomina.</p>
<p>Art .10 Commissione per il commercio sulle aree pubbliche: funzionamento</p> <p><b>CONVOCAZIONE</b></p> <p>Le riunioni della Commissione, le cui sedute non sono aperte al pubblico, sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC o a mezzo FAX e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché le informazioni circa gli argomenti da trattare.</p> <p>In prima convocazione, la seduta della Commissione si ritiene valida nel caso in cui prendano parte almeno la metà più uno dei membri assegnati o</p>	<p>Art. 9 - Commissione per il commercio sulle aree pubbliche - funzionamento</p> <p><b>CONVOCAZIONE</b></p> <p>Le riunioni della Commissione, le cui sedute non sono aperte al pubblico, sono convocate dal Presidente per iscritto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC o a mezzo e_mail e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>In prima convocazione, la seduta della Commissione si ritiene valida nel caso in cui prendano parte almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero</p>

dei loro supplenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

Se nel corso di una seduta dovesse emergere la necessità di approfondire ulteriormente un argomento, il Presidente può convocare la riunione successiva anche verbalmente e a breve distanza di tempo, con il medesimo ordine del giorno, a condizione che siano presenti tutti i membri e che gli stessi diano il proprio consenso.

La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce il verbale stesso.

#### **VOTAZIONI**

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Le votazioni contrarie o di astensione possono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

#### **ASSENZE**

I Commissari che si assentano ingiustificatamente da tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, senza fare intervenire i supplenti vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti.

La decadenza sarà comunicata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

Se nel corso di una seduta dovesse emergere la necessità di approfondire ulteriormente un argomento, il Presidente può convocare la riunione successiva anche verbalmente e a breve distanza di tempo, con il medesimo ordine del giorno, a condizione che siano presenti tutti i membri e che gli stessi diano il proprio consenso.

La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente o anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce il verbale stesso.

#### **VOTAZIONI**

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Le votazioni contrarie o di astensione devono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

#### **ASSENZE**

I Commissari che si assentano ingiustificatamente da tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, senza fare intervenire i supplenti, vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti.

La decadenza sarà comunicata dallo SUAP agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

<p><b>TITOLO 2.4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</b></p> <p>Art. 11 Modalità di svolgimento dell'attività</p> <p>Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 02/02/2010, n. 6 il commercio su aree pubbliche può essere svolto:</p> <p>su posteggi dati in concessione: nell'ambito di mercati fuori dai mercati, su posteggi isolati</p> <p>su area pubblica, purché in forma itinerante.</p>	<p>Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'attività</p> <p>Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/2010, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su posteggi dati in concessione: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nell'ambito di mercati;</li> <li>✓ fuori dai mercati, su posteggi isolati;</li> </ul> </li> <li>• su area pubblica, purché in forma itinerante.</li> </ul>
<p>Art. 12 Pubblicità dei prezzi</p> <p>I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).</p> <p>Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.</p> <p>Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 31/03/98 n 114.</p>	<p>Art. 11 - Pubblicità dei prezzi</p> <p>Devono essere rispettate le stesse disposizioni sulla pubblicità dei prezzi delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 1998, n 114.</p>
<p>Art. 13 Norme igienico-sanitarie</p> <p>Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.</p> <p>Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nel presente regolamento.</p>	<p>Art. 12 - Norme igienico-sanitarie</p> <p>Gli operatori devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale in materia di vendita al pubblico di prodotti alimentari e di bevande nonché per la loro somministrazione.</p> <p>Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p>

<p>E' ammessa la vendita di bestiame, purché vengano rispettate le norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. Tale tipologia di vendita, inoltre, deve essere svolta in posteggi distanti almeno 20 mt dai banchi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p><b>Surgelati:</b> chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto di porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato nel rispetto delle specifiche prescrizioni sanitarie.</p> <p><b>Pane:</b> può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.</p> <p>La vendita di <b>pane non confezionato</b>, e la relativa affettatura, è ammessa solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 4 aprile 2002 o comunque dalle disposizioni in materia igienico sanitaria vigenti. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato.</p> <p>Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.</p>	
<p>TITOLO 2.5. ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'.</p> <p>Art. 14 Settori merceologici</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della L.R. 02/02/2010, n. 6 l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.</p> <p>Con il Regolamento possono essere stabiliti vincoli in merito alle tipologie merceologiche vendibili nell'ambito dell'attività di commercio svolta su posteggio fisso.</p> <p>In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di</p>	<p>Art. 13 - Settori merceologici</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 6/2010, l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.</p>

<p>particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessita di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.</p> <p>I soggetti autorizzati per il settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongono delle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte per particolari prodotti o modalità di vendita, alle condizioni fissate all'art. 18.</p>	
<p>Art. 15 Estensione delle merceologie vendibili</p> <p>I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D. Lgs. 31/03/98 n 114, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 04/08/1988, n. 375 e all'art.2 del D.M. 17/09/1996, n.561, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica; tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 16 Abbinamenti di diversi settori merceologici</p> <p>Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 17 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari</p> <p>Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.</p>	<p>Art. 14 - Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari</p> <p>Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalle leggi.</p>

<p>Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Decreto, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:</p> <p>Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L.04/06/2010, n. 96;</p> <p>Le armi e gli esplosivi</p> <p>Gli oggetti preziosi</p> <p>Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.</p> <p>La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.</p>	
<p>Art. 18 Tipologie merceologiche</p> <p>Ai sensi dell'art 3 degli INDIRIZZI REGIONALI, nella Pianta Organica dei mercati e in quelle dei posteggi fuori mercato vengono indicate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio, al fine di permettere il mantenimento di un'adeguata differenziazione e completezza di assortimento nel mercato, evitando nel tempo una eccessiva omogeneizzazione e banalizzazione dell'offerta, nell'interesse dei consumatori.</p> <p>Anche in caso di subingresso, l'attività svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia indicata nella pianta organica.</p> <p>La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi.</p> <p>La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, nell'ambito delle fiere o in sede di spunta.</p> <p>Le tipologie merceologiche da utilizzare sono le seguenti e si riferiscono alla prevalenza dei prodotti messi in vendita, nel senso che nei banchi autorizzati per una tipologia merceologica possono essere venduti, in forma non prevalente, anche articoli di altre tipologie, purché nel rispetto delle</p>	<p>Art. 15 - Tipologie merceologiche</p> <p>Le tipologie merceologiche sono le seguenti e si riferiscono alla prevalenza dei prodotti messi in vendita, nel senso che nei banchi autorizzati per una tipologia merceologica possono essere venduti, in forma non prevalente, anche articoli di altre tipologie, purché nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di sicurezza ed in presenza dei requisiti professionali, ove prescritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SETTORE ALIMENTARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ortofrutta;</li> <li>✓ Prodotti ittici;</li> <li>✓ Prodotti agricoli;</li> <li>✓ Prodotti florovivaistici;</li> <li>✓ Prodotti alimentari in genere;</li> <li>✓ Somministrazione di alimenti e bevande.</li> </ul> </li> <li>● <b>SETTORE NON ALIMENTARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Battitore;</li> <li>✓ Prodotti non alimentari in genere;</li> <li>✓ Vendita merci antiche e/o usate.</li> </ul> </li> </ul>

<p>disposizioni sanitarie e di sicurezza ed in presenza dei requisiti professionali, ove prescritti:</p> <p><b>SETTORE ALIMENTARE</b>  Ortofrutta;  Prodotti ittici;  Prodotti agricoli;  Prodotti alimentari in genere.</p> <p><b>SETTORE NON ALIMENTARE</b>  Battitori;  Prodotti non alimentari in genere;</p> <p><b>SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</b></p>	
<p>PARTE 3. DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI  TITOLO 3.1 PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE</p> <p>Art. 19 Disposizioni comuni</p> <p>Le norme previste dal presente Titolo recano la disciplina generale relativa ai procedimenti in materia di commercio sulle aree pubbliche di cui al Regolamento.</p> <p>Le disposizioni previste dai Titoli che seguono con riferimento a specifici procedimenti devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle eventualmente difformi contenute nel presente Titolo.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 20 Presentazione delle istanze</p> <p>Le istanze di rilascio dell'autorizzazione e, nel caso di commercio su posteggio, della concessione sono presentate dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.</p>	<p>Art. 16 - Presentazione delle istanze</p> <p>Le istanze devono essere presentate dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, mediante la piattaforma telematica individuata dall'Ente.</p>

<p>L'istanza va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.p.r. 07/09/2010, n. 160.</p>	
<p>Art. 21 Documentazione da allegare</p> <p>All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:  In caso di ditta individuale:  copia di un documento di identità in corso di validità  In caso di società:  - copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.lgs. .06/09/2011, n. 159;  In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea (in aggiunta a quanto sopra):  copia del permesso di soggiorno o titolo equipollente.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 22 Istruttoria dell'istanza</p> <p>L'istanza è ricevuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che, dopo la protocollazione, verifica la completezza formale dell'istanza al fine di verificarne la ricevibilità. L'istanza si intende irricevibile nei casi di:  presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive;  presentazione con modalità telematica diversa da quella prevista dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del SUAP;  non corretta compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto dell'istanza o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'istanza;  la mancata sottoscrizione mediante idonea Firma Digitale del modello e dei documenti allegati;  la mancata sottoscrizione autografa della modulistica, dichiarazioni, attestazioni e degli allegati, qualora ciò sia necessario in base alla modalità di invio previste dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del SUAP;  il mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;  il mancato invio della procura, qualora la presentazione dell'istanza avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta compilazione;</p>	<p>Art. 17 - Irricevibilità dell'istanza</p> <p>L'istanza si intende irricevibile nei casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive;</li> <li>• presentazione con modalità telematica diversa da quella in uso;</li> <li>• non corretta compilazione o incompleta compilazione dell'istanza.</li> </ul> <p>Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda il SUAP provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge.</p>

<p>la mancata sottoscrizione autografa della procura all'intermediario da parte di tutti i soggetti a ciò obbligati (legale rappresentante, preposto, etc.); il mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con l'istanza rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;</p> <p>Entro 5 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda per il rilascio di un provvedimento (autorizzazione, concessione, etc.) il SUAP trasmette la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico oppure provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. In caso di procedimento di S.C.I.A. e simili atti, la comunicazione di cui al periodo precedente è inviata nell'ipotesi di avvio di un procedimento successivo all'attività di controllo svolta dal SUAP.</p> <p>Fermi i casi di irricevibilità sopra indicati o gli ulteriori casi eventualmente previsti in base alla legge, qualora fosse necessario acquisire integrazioni ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento formula la relativa richiesta inviandola a mezzo PEC entro 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza stessa al SUAP.</p> <p>L'interessato dovrà procedere all'integrazione dell'istanza, così come richiesto, entro il termine a tal fine assegnatoli, decorso il quale, senza che le integrazioni richieste siano pervenute, il SUAP conclude il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.</p>	
<p>Art. 23 Effettuazione dei controlli</p> <p>Verificata la completezza dell'istanza, l'ufficio dà corso ai controlli, da effettuarsi su tutte le istanze.</p> <p>L'ufficio dovrà tenere una registrazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti, allo scopo di potere individuare le tipologie di attività e di procedimenti che presentino un maggiore rischio concreto di irregolarità, sui quali andranno di conseguenza le attività di verifica.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>Art. 24 Conclusione del procedimento</p> <p>L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.</p> <p>In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis legge 07/08/1990, n. 241e s.m.i, assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente e per l'intero dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 25 Rilascio dell'autorizzazione</p> <p>L'autorizzazione è rilasciata previa corresponsione da parte dell'interessato di eventuali oneri, tasse e diritti previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p>L'autorizzazione è trasmessa entro 3 giorni al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata o altra modalità.</p> <p>Le autorizzazioni sono numerate progressivamente, separando la numerazione relativa alle attività itineranti da quella relativa all'attività su posteggio dato in concessione</p>	<p>Art. 18 - Istruttoria dell'istanza</p> <p>L'istruttoria dovrà essere conclusa con il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
<p>Art. 26 Subingresso</p> <p>I subingressi, per atto tra vivi o <i>mortis causa</i>, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, sono comunicati al Comune a cura del subentrante utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Dirigente del S.U.A.P.</p> <p>La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata</p>	<p>Art. 19 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione</p> <p>Il subingresso è comunicato al Comune a cura del subentrante mediante la modulistica presente nella piattaforma in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.</p>

<p>necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.</p> <p>Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione -1 anno dalla morte del dante causa salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.</p> <p>Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.</p> <p>Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.</p> <p>Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione alla quale si riferiscono.</p> <p>La comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.</p>	
<p>Art. 27 Comunicazione agli Enti ed Uffici</p> <p>Il S.U.A.P. provvede tempestivamente a comunicare agli enti ed agli uffici di seguito elencati i provvedimenti adottati per il rilascio, la revoca o la sospensione dei titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche. Essi sono:</p> <p>Comando della Polizia locale;  Ufficio Tributi del Comune;  Gestore del servizio di riscossione della TARI e di altre eventuali tasse;  All' A.T.S. competente per territorio.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>Art. 28 Inizio dell'attività</p> <p>L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione avviene con la produzione dell'attestazione ai sensi dell'art. 30.</p> <p>L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.</p>	<p>Art. 20 - Inizio dell'attività</p> <p>L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti mediante il controllo dell'attestazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.</p> <p>L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza, è accertato dagli addetti di Polizia Annonaria tramite la compilazione del registro delle presenze.</p>
<p>Art. 29 Cessazione dell'attività</p> <p>La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Dirigente del S.U.A.P., allegando l'autorizzazione in originale e, ove prevista, la concessione di posteggio o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.</p>	<p>Art. 21 - Cessazione dell'attività</p> <p>La cessazione deve essere comunicata al Comune a cura dell'avente titolo mediante la modulistica presente nella piattaforma in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.</p>
<p>TITOLO 3.2 ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI E CARTA DI ESERCIZIO</p> <p>Art. 30 Attestazione annuale degli obblighi amministrativi</p> <p>Il SUAP verifica a seguito dell'avvio dell'attività di vendita e successivamente per ogni annualità, l'assolvimento, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>Con cadenza annuale è compilata l'Attestazione esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web <a href="http://www.muta.servizirl.it">www.muta.servizirl.it</a>.</p>	<p>Art. 22 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi</p> <p>L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9, della L.R. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso "Carta di Esercizio ed Attestazioni" raggiungibile dal sito <a href="http://www.procedimenti.servizirl.it">www.procedimenti.servizirl.it</a></p> <p>I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al Comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.</p>

<p>Art. 31 Carta di esercizio</p> <p>Devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. In essa sono contenuti gli elementi di identificazione personale dell'operatore ed i titoli autorizzatori posseduti. Non sono soggetti alle disposizioni in tema di carta di esercizio i titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera.</p> <p>La finalità della carta di esercizio è di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.</p> <p>La carta di esercizio, la cui compilazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web <a href="http://www.muta.servizirl.it">www.muta.servizirl.it</a> può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero da altri soggetti individuati da norme o disposizioni regionali.</p> <p>Mediante il medesimo servizio applicativo regionale il responsabile del S.U.A.P. verificati i dati in essa contenuti relativamente alle autorizzazioni rilasciate dal Comune, procede a vidimare con modalità informatica ogni singolo titolo. La verifica della veridicità dei dati (e quindi la vidimazione) si intende già assolta qualora la carta di esercizio sia compilata dalle Associazioni di categoria.</p> <p>Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri componenti della società; ciascuno di essi deve possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato.</p>	<p>Art. 23 - Carta di esercizio</p> <p>La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. La carta di esercizio, con la modifica dell'art. 21 sopracitato deve essere esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.</p>
<p>TITOLO 4 ATTIVITA' ITINERANTE TITOLO 4.1 AUTORIZZAZIONI</p>	

<p>Art. 32 Necessità dell'autorizzazione</p> <p>L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:  di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale da altro Comune italiano.  di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. 02/02/2010, n. 6 s.m.i., dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.</p>	<p>Art. 24 - Autorizzazione di TIPO "B"</p> <p>L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;</li> <li>• di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 6/2010, dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.</li> </ul>
<p>Art. 33 Silenzio assenso</p> <p>Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il SUAP abbia comunicato il proprio diniego, l'istanza si intende accolta, con il conseguente obbligo di procedere al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richiesta, la SCIA necessaria ai fini sanitari.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>TITOLO 4.2 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</p> <p>Art. 34 Modalità di svolgimento dell'attività</p> <p>L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:  su area pubblica;  a domicilio del Consumatore;  nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.  Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.</p> <p>Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.</p>	<p>Art. 25 - Modalità di svolgimento dell'attività</p> <p>L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su area pubblica;</li> <li>• a domicilio del Consumatore;</li> <li>• nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.</li> </ul> <p>Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.</p> <p>Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente Regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.</p>

<p>Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 42.</p>	<p>Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.</p>
<p>Art 35 Sosta degli operatori itineranti</p> <p>La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.</p> <p>La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non impedire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta.</p> <p>La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita e comunque non oltre 120 minuti, in ogni caso fino al termine delle operazioni di vendita, a condizione che la sosta non avvenga ove sia presente un divieto di sosta e/o fermata, in prossimità degli incroci, svincoli, rotatorie, delle curve, delle cunette e dei dossi, ed in ogni altro luogo dove possa recare intralcio o costituire pericolo per la circolazione.</p> <p>Decorso il termine di cui al comma precedente, l'operatore dovrà spostarsi di almeno 500 mt dal punto precedentemente occupato, con il divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata.</p> <p>E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.</p> <p>E' fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in</p>	<p>Art. 26 - Sosta degli operatori itineranti</p> <p>La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del Piano Generale del Traffico Urbano o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, in prossimità di rotatorie deve avvenire ad una distanza maggiore di almeno 500 metri dal centro della rotatoria.</p> <p>Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque non oltre 120 minuti.</p> <p>Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.</p> <p>Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.</p> <p>Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.</p> <p>È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.</p>

<p>materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da altro organo deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.</p>	
<p>Art. 36 Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante</p> <p>Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza.</p> <p>Nel caso di istituzione di nuove fiere o mercati o di spostamento di mercati, il relativo regolamento (o modifica del presente), dovrà indicare planimetricamente l'estensione dell'area di interdizione.</p> <p>L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.</p> <p>L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto nelle seguenti vie e piazze indicate nella cartografia "TAV. 1 - AREE DI INTERDIZIONE PERMANENTE COMMERCIO ITINERANTE".</p> <p>Zona Centro;  Zona Extracentro;  Corso Sempione;  Viale Milano;  Via Torino;  Via Magenta;  Via Pegoraro;  Via Varese;  Via Venegoni;</p>	<p>Art. 27 - Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante</p> <p>Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza.</p> <p>L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera.</p> <p>L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto nelle seguenti vie e piazze di seguito riportate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona Nucleo di Antica Formazione Principale;</li> <li>• Zona Extra-centro:</li> <li>✓ Corso Sempione;</li> <li>✓ Viale Milano;</li> <li>✓ Via Torino;</li> <li>✓ Via Magenta;</li> <li>✓ Via Pegoraro;</li> <li>✓ Via Varese;</li> <li>✓ Via Venegoni;</li> <li>✓ Viale Lombardia;</li> <li>✓ Via Arconti;</li> <li>✓ Via Sanzio;</li> <li>✓ Via Vespucci;</li> <li>✓ Via E. Ferrario;</li> <li>✓ Via Ristori;</li> </ul>

<p>Viale Lombardia;  Via Arconti;  Via Sanzio;  Via Vespucci;  Via E. Ferrario;  Via Ristori;  Via Donatello;  Via Sciesa;  Via C. Noè;  Via Ambrosoli;  Via Checchi;  Sovrappasso Mornera;  Via Montale;  Via Gorizia;  Via P. da Gallarate;  Via Forze Armate (ad esclusione dell'area a parcheggio davanti gli impianti sportivi);  Via Aleardi;  Via Parini (tratto compreso fra via Torino e via Aleardi);  Via Puglia (tratto compreso fra via Aleardi e via Mastalli);  Via Mastalli;  Via Ferni;  Via Cardinal Schuster;  Via Monte San Martino;  Via Besnate;  Via Roma;  Via Ronchetti;  Via Riva;  Via Colombo;  Via XXIV Maggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Donatello;</li> <li>✓ Via Sciesa;</li> <li>✓ Via C. Noè;</li> <li>✓ Via Ambrosoli;</li> <li>✓ Via Checchi;</li> <li>✓ Sovrappasso Mornera;</li> <li>✓ Via Montale;</li> <li>✓ Via Gorizia;</li> <li>✓ Via P. da Gallarate;</li> <li>✓ Via Forze Armate (ad esclusione dell'area a parcheggio davanti gli impianti sportivi);</li> <li>✓ Via Aleardi;</li> <li>✓ Via Parini (tratto compreso fra via Torino e via Aleardi);</li> <li>✓ Via Puglia (tratto compreso fra via Aleardi e via Mastalli);</li> <li>✓ Via Mastalli;</li> <li>✓ Via Ferni;</li> <li>✓ Via Cardinal Schuster;</li> <li>✓ Via Monte San Martino;</li> <li>✓ Via Besnate;</li> <li>✓ Via Roma;</li> <li>✓ Via Ronchetti;</li> <li>✓ Via Riva;</li> <li>✓ Via Colombo;</li> <li>✓ Via XXIV Maggio;</li> <li>✓ Via Toscana.</li> </ul> <p>Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.</p>
--	--

<p>Il SINDACO o suo delegato, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare per esigenze del tutto occasionali, legate a particolari manifestazioni o eventi, l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle vie, piazze ed aree interdette. Inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:</p> <p>nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;</p> <p>nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;</p> <p>in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;</p> <p>per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.</p> <p>Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.</p>	
<p>Art. - 37 Orari di esercizio dell'attività</p> <p>L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi, ai sensi dell'art.3, comma 1 d) bis del D.L. 04/07/2006, n.223, come modificato dall'art.31 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, nonché dell'art. 111, comma 1, lett. f) della L.R. 02/02/2010, n. 6.</p> <p>Il SINDACO, per motivi di tutela dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica, può stabilire con proprie ordinanze motivate delle limitazioni per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti presenti (residenza, ospedali, case di riposo) o per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Azzonamento Acustico.</p>	<p>Art. 28 - Orari di esercizio dell'attività</p> <p>L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.</p>
<p>PARTE 5. ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI</p> <p>TITOLO 5.1, NORME GENERALI SUI POSTEGGI.</p> <p>Art. 38 Durata delle concessioni</p> <p>La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 decorrenti dal loro rilascio e non è previsto alcun rinnovo o proroga.</p> <p>In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.</p>	<p>Art. 29 - Autorizzazioni di TIPO "A"</p> <p>La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 decorrenti dal loro rilascio.</p> <p>In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.</p>

<p>Art. 39 Concessioni di posteggio – prescrizioni</p> <p>Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato sono rilasciati dal Dirigente del SUAP.</p> <p>Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo alla merceologia assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione della TOSAP e della TARI.</p> <p>All'atto della sottoscrizione al concessionario è data informazione del contenuto del presente regolamento e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata.</p> <p>Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, l'elenco di tali attrezzature deve essere allegato all'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare è redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse.</p> <p>Analogo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con l'interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso, e gli eventuali danni eccedenti il normale logorio d'uso per i quali il concessionario è tenuto a rispondere.</p> <p>La collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà del concessionario, stabilmente ancorata al suolo, deve essere preventivamente autorizzata.</p>	<p>Art. 30 - Prescrizioni</p> <p>Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato/posteggi isolati sono rilasciati dal Dirigente del SUAP.</p> <p>Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo al settore merceologico e tipologia assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale.</p>
<p>Art. 40 Rinnovo delle concessioni</p> <p>90 giorni prima dalla scadenza delle concessioni di posteggio il Comune procede alla gara di assegnazione dei posti, secondo le modalità previste all'art. 51 e seguenti, pubblicando sul proprio sito internet il relativo bando.</p> <p>Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente uno o più posteggi si dovrà procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione dei posteggi.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>Art. 41 Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse</p> <p>Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.</p> <p>Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.</p> <p>Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio.</p> <p>Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione.</p>	<p>Art. 31 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse</p> <p>Il Comune potrà procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21, comma 11-quater, della L.R. 6/2010.</p>
<p>Art. 42 Decadenza delle concessioni di posteggio</p> <p>La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo superiore ad un terzo delle giornate di utilizzo previste.</p> <p>Ai fini del comma che precede non vengono prese in considerazione le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'art. 46.</p> <p>La revoca dell'autorizzazione è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del SUAP, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'art. 46.</p>	<p>Art. 32 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione</p> <p>Il Comune potrà procedere alla sospensione e/o revoca della concessione ai sensi dell'art. 27, commi da 1 a 4, della L.R. 6/2010.</p>

<p>Art. 43 Pagamento dei tributi</p> <p>L'Amministrazione Comunale approva l'entità della TOSAP e della TARI e delle eventuali ulteriori tasse e tributi sulla base delle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Tali importi sono riscossi dal Comune o dal Concessionario del servizio, così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.</p> <p>La TOSAP e la TARI giornaliera sono applicate secondo le leggi vigenti; le utenze (acqua ed energia elettrica) secondo consumo.</p> <p>L'Amministrazione Comunale anticipa le spese per l'utilizzo di acqua ed energia elettrica salvo rivalsa nei confronti degli utilizzatori.</p> <p>L'Amministrazione Comunale anticipa, inoltre, le spese per la pulizia dell'area e per lo smaltimento dei rifiuti salvo rivalsa nei confronti degli utilizzatori. Gli occupanti c.d. "spuntisti" sono soggetti ai medesimi oneri previsti per i concessionari di posteggio ad eccezione delle utenze.</p> <p>Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio ma che risultano temporaneamente assegnatari di posteggi in base alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvedono al pagamento dei relativi tributi in proporzione all'utilizzo del posteggio stesso.</p> <p>Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute. Contestualmente il responsabile della relativa entrata comunica il mancato pagamento al Responsabile del SUAP, il quale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento con la previsione di un termine per il pagamento delle somme dovute, può disporre la sospensione dell'utilizzo del posteggio per un periodo non superiore a 20 giorni di presenza sul posteggio</p> <p>Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.</p>	<p>Art. 33 – Pagamento Canone Unico</p> <p>L'Amministrazione Comunale approva l'entità del Canone Unico e delle eventuali ulteriori tasse e tributi sulla base delle disposizioni vigenti in materia. L'importo è riscosso dal Comune o dal concessionario del servizio così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.</p> <p>Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute, in applicazione dell'art. 15-ter del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito nella legge 28/06/2019, n. 58 s.m.i.</p>
---	---

<p>Art 44 Esposizione dei documenti autorizzativi</p> <p>I titolari di posteggio devono esporre in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio sul luogo di vendita ed in modo visibile. I documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Qualora non sia presente il titolare o il preposto, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono comunque risultare inseriti nella carta di esercizio o, comunque, essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa vigente, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea.</p> <p>Per semplificare le operazioni di controllo, ridurre il deterioramento dei titoli originali e rendere immediatamente riconoscibili anche degli utenti le situazioni di abusivismo, il Comune fornirà ad ogni assegnatario di posteggio un cartello, compilato a stampa in caratteri ben leggibili anche a distanza, riportante il nominativo o ragione sociale dell'assegnatario, gli estremi del titolo autorizzatorio e concessorio, il numero del posteggio.</p>	<p>Art. 34 - Esposizione dei documenti autorizzativi</p> <p>I titolari di posteggio devono esporre in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio sul luogo di vendita ed in modo visibile. I documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Per semplificare le operazioni di controllo, ridurre il deterioramento dei titoli originali e rendere immediatamente riconoscibili anche dagli utenti le situazioni di abusivismo, il Comune fornirà ad ogni assegnatario di posteggio un contrassegno, riportante il nominativo o la ragione sociale dell'assegnatario, gli estremi del titolo autorizzatorio e concessorio, il numero del posteggio.</p>
<p>Art 45 Disposizioni particolari – obblighi degli operatori</p> <p>Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'eventuale capitolato d'onere allegato alla concessione.</p> <p>Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.</p> <p>Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.</p> <p>Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:</p>	<p>Art. 35 - Disposizioni particolari – obblighi degli operatori</p> <p>Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i Regolamenti del Comune.</p> <p>Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.</p> <p>Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.</p> <p>Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenere spenti i motori dei veicoli, salvo nei momenti di accesso e uscita dall'area di mercato;</li> </ul>

devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;

devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;

devono esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;

devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;

non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;

non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;

non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;

è vietato l'uso di apparecchi sonori; la sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità;

è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;

sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;

è vietato tenere un comportamento scorretto nei confronti della clientela del personale di vigilanza o degli altri operatori;

è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;

è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;

è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;

- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- lasciare, alla fine del mercato, il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata in concessione;
- non occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piantumazioni, le prese d'acqua ed elettriche;
- è vietata la sollecitazione all'acquisto delle merci ad eccezione del battitore;
- è consentito l'uso di apparecchi di riproduzione sonora, e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- è vietato concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2;
- è consentito ai commercianti di prodotti alimentari di abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, come indicato nell'ALLEGATO n. 2;
- è vietato tenere un comportamento scorretto nei confronti della clientela, del personale di vigilanza o degli altri operatori;
- è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- è consentito l'uso di generatori elettrici unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;

<p>l'uso di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;</p> <p>in caso di vendita di prodotti usati, questi devono essere tenuti separati rispetto ai prodotti nuovi venduti, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</p> <p>non possono essere in alcun modo commercializzati nei mercati comunque denominati, nelle fiere o in altre manifestazioni con vendita al pubblico di oggetti o materiali usati non decenti o indecorosi in relazione allo stato di pulizia, usura e/o di consumo. A titolo esemplificativo si indicano gli elementi che definiscono il concetto di decoro anche ai fini delle azioni di verifica, controllo e sanzionamento da parte della Polizia Locale per le azioni di sua competenza: igienizzazione, con chiara evidenziazione del superamento del processo di sanificazione; integrità del bene; pulizia esteriore del bene; evidenziazione della natura del bene usato e non nuovo, per non trarre in inganno il consumatore; separazione dai prodotti nuovi.</p> <p>è consentito l'esposizione delle merci a terra ai soli venditori di piante fiori, ferramenta e terraglie;</p> <p>gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di vendita di merci usate, queste devono essere tenute separate dai prodotti nuovi in vendita, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esposti in modo decoroso;</li> <li>• è consentita l'esposizione delle merci a terra ai soli venditori di piante fiori, ferramenta e terraglie;</li> <li>• è vietato abbandonare rifiuti sul posteggio e sulla sede stradale.</li> </ul> <p>Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2, comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale.</p>
<p>Art. 46 Assenze</p> <p>Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi: malattia o infortunio;</p>	<p>Art. 36 - Assenze</p> <p>Le assenze dai posteggi nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• malattia;</li> </ul>

<p>gravidanza; mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità. Nei primi due casi l'assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico, entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro.</p> <p>Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• infortunio;</li> <li>• gravidanza;</li> </ul> <p>vanno adeguatamente giustificate con certificato medico che deve essere presentato entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro.</p>
<p>Art. 47 Rapporto di mercato</p> <p>L'agente della Polizia Locale addetto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:</p> <p>gli operatori assenti; gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio; le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate; gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno; le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi; eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, etc.); qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e delle disposizioni previste dall'art. 45.</p> <p>Copia del rapporto va trasmessa al Responsabile del SUAP, il quale provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente</p>	<p>Art. 37 - Rapporto di mercato</p> <p>L'addetto della Polizia Annonaria preposto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto anche in modalità informatica, che verrà successivamente trasmesso al SUAP.</p>

<p>con la massima frequenza possibile, e comunque ogni volta si proceda alla formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.</p>	
<p>Art 48 Caratteristiche e collocazione dei banchi</p> <p>Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'Allegato 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato. Salvo eccezioni la dimensione di ogni posteggio è generalmente di mq. 32 (8x4).</p> <p>Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, impedendo l'accesso alla clientela.</p> <p>Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).</p> <p>L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.</p> <p>La proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo non può essere superiore di un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallo.</p>	<p>Art. 38 - Caratteristiche e collocazione dei banchi</p> <p>Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'ALLEGATO n. 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato.</p> <p>Di massima la dimensione di ogni posteggio è di mq. 32 (8x4).</p> <p>Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, impedendo l'accesso alla clientela.</p> <p>Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).</p> <p>L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.</p> <p>La proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo non può essere superiore di un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallo.</p>
<p>Art 49 Posteggi liberi</p> <p>Sono dichiarati liberi i posteggi: di prima istituzione; ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia; che sono stati revocati; per i quali la relativa concessione risulta scaduta.</p>	<p>Art. 39 - Posteggi liberi</p> <p>Sono considerati posteggi liberi quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di prima istituzione</li> <li>• per quali il titolare ha fatto espressa rinuncia;</li> <li>• che sono stati revocati;</li> <li>• per i quali la relativa concessione risulta scaduta.</li> </ul>

<p>TITOLO 5.2 SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI</p> <p>Art 50 Individuazione della disponibilità di posteggi</p> <p>Lo Sportello Unico per le Attività Produttive individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni.</p> <p>Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e con gli stessi criteri di priorità indicati all'art. 62 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.</p> <p>Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione.</p> <p>Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il SUAP è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei posteggi liberi.</p> <p>A semplice titolo di pubblicità notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.</p>	<p>Art. 40 - Individuazione della disponibilità di posteggi - Bando Miglioria</p> <p>Lo SUAP nel caso riscontri la disponibilità di posteggi liberi, per decadenza, revoca, rinuncia delle concessioni, provvede, nei limiti delle possibilità, dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e con i criteri di priorità sottoindicati per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi nel medesimo mercato senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.</p> <p>Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio online e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.</p> <p>Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.</p> <p>L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anzianità di presenza effettiva sul posteggio;</li> <li>• anzianità di presenza effettiva sul mercato;</li> <li>• anzianità di iscrizione al registro delle imprese;</li> <li>• dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.</li> </ul> <p>A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
<p>Art. 51 Presentazione delle istanze</p> <p>Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.</p> <p>Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i dati anagrafici e il codice fiscale;</li> <li>il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 02/02/2010, n. 6;</li> <li>il numero di autorizzazioni già possedute nello stesso mercato;</li> </ul>	<p>Art. 41 - Procedure assegnazione posteggi vacanti</p> <p>Lo SUAP, individuati i posteggi vacanti, provvede alla pubblicazione del bando. Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.</p> <p>Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.</p> <p>L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:</p>

<p>la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio per il quale esprime la preferenza ai fini dell'assegnazione; il settore o i settori merceologici.</p>	<p>a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:</p> <p><b>a.1)</b> l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti <b>40</b></li> <li>✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti <b>50</b></li> <li>✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti <b>60</b>.</li> </ul> <p><b>a.2)</b> l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a <b>40</b> punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;</p> <p>b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a <b>7</b> punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;</p> <p>c) si attribuisce un punteggio pari a <b>3</b> punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.</p> <p>A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
<p>Art 52 Formazione della graduatoria</p> <p>Entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il SUAP provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i seguenti criteri di priorità indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.</p> <p>Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal</p>	<p>ABROGATO</p>

bando. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.  
L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#### **§ 1. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE**

criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5**

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 02/02/2010, n. 6;

l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 3**

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

la consegna della spesa a domicilio;

servizi di prenotazione o vendita via internet;

criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2**

devono essere garantiti:

la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

Nel bando è possibile prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

A parità di punteggio si applica il criterio: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Per l'assegnazione delle concessioni di posteggio resisi disponibili e per i posteggi di nuova istituzione nei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento si applicano i criteri di cui al presente paragrafo.

## **§ 2. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI GIA' ISTITUITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

maggior professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale

<p>con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;</p> <p>si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.</p> <p>A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda</p>	
<p>Art 53 Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni</p> <p>L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.</p> <p>Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà assegnato ad ogni operatore il posteggio per il quale lo stesso ha espresso la preferenza in sede di istanza di partecipazione al bando. Nell'ipotesi il posteggio per il quale è stata espressa preferenza fosse già stato assegnato ad operatore classificatosi in posizione migliore in graduatoria, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere un diverso posteggio, e così di seguito in ordine di graduatoria sino all'esaurimento dei posteggi messi a bando.</p> <p>Nell'ipotesi l'operatore classificatosi in graduatoria rinunciasse al posteggio assegnatogli o comunque non individuasse un ulteriore posteggio di suo gradimento, si procederà con l'ulteriore operatore classificatosi subito dopo in graduatoria, e così di seguito sino ad esaurimento dei posteggi messi a bando o degli operatori classificatisi in graduatoria.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 54 Ubicazione e caratteristiche dei mercati e dei posteggi isolati</p> <p>I mercati e i posteggi isolati sono ubicati nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nella planimetria allegata TAV.2/7 e con le caratteristiche tecniche in essa specificate:</p> <p>Via Torino - giornata di sabato;</p> <p>Piazza Risorgimento – giornate di lunedì e venerdì;</p> <p>Piazza Zaro - giornata di mercoledì;</p> <p>Via Montello – giornata di martedì;</p>	<p>Art. 42 - Procedure per il rilascio di concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione</p> <p>Lo SUAP per il rilascio delle concessioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione provvede alla pubblicazione del bando.</p> <p>Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.</p>

<p>Via Gramsci - giornata di mercoledì; Via Egeo - giornata di giovedì; Le dimensioni, i settori merceologici e le eventuali specializzazioni merceologiche di ogni posteggio sono riportate nelle Piante Organiche di cui all'allegato 1.</p>	<p>Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti <b>5</b></li> </ul> <p>devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;</li> <li>✓ offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;</li> <li>✓ partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10, della L.R. 6/2010;</li> <li>✓ l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti <b>3</b></li> </ul> <p>deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la consegna della spesa a domicilio;</li> <li>✓ servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti <b>2</b></li> </ul> <p>devono essere garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;</li> <li>✓ l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).</li> </ul> <p>A parità di punteggio si applica il criterio: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche secondo i punteggi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.</li> </ul> <p>Punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti <b>40</b></li> <li>✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti <b>50</b></li> <li>✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti <b>60</b>.</li> </ul>
--	--

	<p>A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
	<p>Art. 43 - Procedure per il rilascio di concessioni di posteggi nei mercati esistenti</p> <p>Nel caso di procedure di assegnazione di posteggi in mercati esistenti si applicano i criteri riportati nell'articolo 42 del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 55 Giorni e orari di svolgimento</p> <p>Le attività di mercato e dei posteggi isolati per la vendita di generi alimentari si svolgono con i seguenti orari:</p> <p>Gli operatori presenti al mercato hanno l'obbligo di mantenere il proprio mezzo all'interno del posteggio assegnato, sino all'orario previsto per la fine delle operazioni di vendita.</p> <p>Non appena concluse le operazioni di allestimento dei banchi da parte dei titolari di concessione è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e a quelli di soccorso e della Polizia Locale.</p> <p>È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche che possano causare danni a persone e attrezzature.</p> <p>E' altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nella tabella.</p> <p>Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nella tabella comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.</p>	<p>Art. 44 - Ubicazione e caratteristiche dei mercati esistenti</p> <p>I mercati esistenti sono ubicati nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nelle planimetrie allegate, e con le caratteristiche tecniche in esse specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Torino;</li> <li>✓ Piazza Zaro;</li> <li>✓ Via Gramsci;</li> <li>✓ Via Egeo.</li> </ul> <p>Le dimensioni, i settori merceologici e le tipologie merceologiche di ogni posteggio sono riportate nelle Piante Organiche di cui all'ALLEGATO n. 1 e relative planimetrie.</p> <p>I giorni e gli orari di svolgimento riportati nell'ALLEGATO n. 2.</p>

<p>Con riferimento al mercato di Via Torino, è consentito ai commercianti di prodotti alimentari di abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, come indicato nella tabella sopra riportata. Gli operatori del settore non alimentare non possono lasciare il posteggio prima dell'orario come sopra stabilito; qualora ciò avvenisse l'abbandono del posteggio equivale ad assenza dallo stesso.</p>	
<p>Art. 56 Svolgimento dei mercati nei giorni festivi</p> <p>Qualora un mercato ricada in una giornata festiva o prefestiva, esso potrà essere regolarmente svolto, previo assenso da parte della amministrazione comunale e su richiesta di almeno un rappresentante di categoria. Le assenze nei giorni di mercati festivi e prefestivi saranno comunque considerate giustificate.</p>	<p>Art. 45 - Svolgimento dei mercati nei giorni prefestivi e festivi</p> <p>Qualora lo svolgimento di un mercato ricada in una giornata festiva o prefestiva, esso potrà essere regolarmente svolto, previo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale e su richiesta di almeno un rappresentante di categoria. Le assenze nei giorni di mercati prefestivi e festivi saranno comunque considerate giustificate.</p>
<p>Art. 57 Pianta organica di mercato</p> <p>La pianta organica di mercato è riportata nell'Allegato 1, e la sua modifica può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.</p>	<p>Art. 46 - Pianta organica di mercato</p> <p>La pianta organica di mercato è riportata nell'ALLEGATO n. 1 e la sua modifica può avvenire solo a seguito di aggiornamento del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 58 Utilizzazione del posteggio</p> <p>La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).</p> <p>Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).</p> <p>Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.</p> <p>Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.</p>	
<p>Art. 59 Scambio di posteggi tra operatori</p> <p>I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del SUAP.</p> <p>A tale scopo è necessario presentare un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.</p> <p>Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.</p> <p>Il SUAP dopo l'esame dell'istanza ed entro i 30 giorni successivi alla sua presentazione, può accoglierla qualora si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;</li> <li>gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti dei tributi e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni etc.);</li> <li>lo scambio non implichi modifiche alla pianta organica;</li> <li>lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.</li> </ul> <p>Il procedimento relativo deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salva l'interruzione dei termini, per una sola volta, al fine di acquisire documenti e/o chiarimenti dagli interessati.</p>	<p>Art. 47 - Scambio di posteggi tra operatori</p> <p>I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione dello SUAP.</p> <p>A tale scopo è necessario presentare un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia della concessione attualmente detenuta.</p> <p>Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi e non implica modifica alla pianta organica.</p>
<p>Art 60 Svolgimento di mercati straordinari</p>	<p>Art. 48 - Svolgimento di mercati straordinari</p>

<p>L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.</p> <p>Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'art. 55.</p> <p>Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.</p> <p>L'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla GIUNTA comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore al Commercio, ovvero su richiesta degli operatori di mercato.</p>	<p>L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.</p> <p>Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'ALLEGATO n. 2. Di norma i mercati straordinari possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.</p> <p>L'approvazione dell'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale.</p>
<p>Art. 61 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi</p> <p>I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'agente della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze sul mercato, si applicherà il criterio di cui all'art. 52 par. 2 punto 1 lett. a).</p> <p>I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie), il posteggio potrà essere usato per</p>	<p>Art. 49 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)</p> <p>I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'addetto della Polizia Annonaria, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, che vanti il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.</p> <p>A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.</p> <p>I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore o tipologia merceologia specifica nel caso di banchi riservati</p>

<p>generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.</p> <p>L'assegnazione giornaliera ad altri operatori non può essere effettuata nei casi in cui si tratti di un box o chiosco o locale, o in esse si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.</p>	<p>a particolari merceologie, il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.</p> <p>L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata entro l'orario stabilito nell'ALLEGATO n. 2.</p> <p>L'assegnazione giornaliera ad altri operatori non può essere effettuata nei casi in cui si tratti di un box o chiosco o locale, o in esse si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.</p>
<p>Art. 62 Trasferimento del mercato</p> <p>L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.</p> <p>I mercati rionali sono posizionati sul territorio sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>sostenibilità ambientale;  interesse locale e degli stakeholder;  presenza sul territorio di fasce deboli della popolazione con particolare riferimento agli anziani.</p> <p>I mercati rionali attualmente esistenti sono quelli elencati all'art. 55, con esclusione della sede di via Torino dove si svolge il mercato settimanale. Con proprio provvedimento motivato sulla base dei criteri sopra esposti la Giunta può modificare le sedi attuali o istituire nuovi mercati rionali.</p> <p>Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale, sentite la commissione del mercato se istituita nonché le organizzazioni di categoria e dei consumatori o, in alternativa a queste ultime e se istituita la commissione per il commercio su aree pubbliche. L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta.</p>	<p>Art. 50 - Trasferimento del mercato</p> <p>L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di aggiornamento del presente Regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.</p> <p>Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione per il commercio su aree pubbliche. Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la preventiva consultazione della commissione commercio su aree pubbliche, questa sarà comunque consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.</p> <p>In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio.</p> <p>In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anzianità di presenza effettiva sul posteggio;</li> <li>• anzianità di presenza effettiva sul mercato;</li> <li>• anzianità di iscrizione al registro delle imprese;</li> <li>• dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.</li> </ul>

<p>Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la preventiva consultazione della commissione commercio su aree pubbliche, questa sarà comunque consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.</p> <p>In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.</p> <p>In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anzianità di presenza effettiva sul posteggio;</li> <li>• anzianità di presenza effettiva sul mercato;</li> <li>• anzianità di iscrizione al registro delle imprese;</li> </ul> <p>dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.</p>	
<p>Art. 63 Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore</p> <p>Per ognuno dei mercati è possibile riservare agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", un solo posteggio assegnato a detti operatori secondo un programma di turnazioni.</p> <p>L'assegnazione è operata dallo SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo</p>	<p>Art. 51 - Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore</p> <p>Agli operatori esercenti l'attività con il sistema di battitore è, assegnato un posteggio del settore non alimentare nel mercato di via Egeo.</p> <p>I battitori possono presentare, richiamare vocalmente, senza l'uso di amplificatori, l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli.</p> <p>In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori il posteggio sarà riassegnato ad altri operatori non appartenenti alla categoria battitori.</p>

<p>superiore ad un anno solare, l'area potrà essere recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato nel Titolo 5.2 del presente Regolamento. In caso di assenza temporanea del soggetto titolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61.</p>	<p>Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con il Comune.</p>
<p>Art. 64 Posteggi riservati ai produttori agricoli</p> <p>Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare nonché per la vendita di prodotti orto-floro-frutticoli.</p> <p>La Pianta Organica del singolo mercato indica i posteggi riservati ai produttori agricoli.</p> <p>Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nel Titolo 5.2 del presente regolamento.</p> <p>Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.</p> <p>Il criterio di priorità di cui all'art. 52 del presente Regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.</p> <p>I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, con i criteri di cui all'art. 61.</p>	<p>Art. 52 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli</p> <p>Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del 3% (tre per cento) dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare.</p> <p>Il Comune potrà, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al 5% (cinque per cento), dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di spunta di cui all'art. 49.</p> <p>I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.</p> <p>I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.</p>

<p>La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.</p>	
<p>TITOLO 5.3. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUI POSTEGGI ISOLATI</p> <p>Art. 65 Individuazione dei posteggi isolati</p> <p>Vengono individuati i seguenti posteggi esterni alle aree mercatali:</p>	<p>Art. 53 - Definizione e caratteristiche posteggi isolati</p> <p>Per commercio con concessione di posteggio isolato si intende l'attività a mezzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco, ovvero manufatto aperto rimovibile al termine della giornata;</li> <li>• Trespolo, ovvero banco vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile;</li> <li>• Autonegozio, ovvero mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;</li> <li>• Chiosco di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le occupazioni di maggiore dimensione già presenti alla data di adozione del presente provvedimento se queste risultino compatibili con le prescrizioni di decoro e di posizionamento dettate nel presente titolo.</p> <p>I manufatti sopradescritti dovranno rispondere a criteri estetici compatibili con il tessuto urbano di riferimento.</p> <p>Non si deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.</p> <p>Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.</p> <p>Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa.</p>
<p>Art. 66 Giorni e orari di attività sui posteggi isolati</p>	<p>Art. 54 - Giorni e orari di attività sui posteggi isolati</p> <p>Per posteggi isolati di Piazza Risorgimento, Via Montello e nei pressi dei Cimiteri di Caiello, Cedrate e Crenna, l'ALLEGATO n. 3 riporta i giorni e gli orari di attività di ogni posteggio.</p>

<p>Le giornate e orari di attività su ognuno dei posteggi indicati all'articolo precedente sono:</p> <p>La vendita potrà avvenire per tutto l'arco del suddetto orario.</p>	<p>Per quanto attiene i posteggi isolati individuati nei parchi cittadini, giorni e orari verranno definiti in sede di assegnazione.</p> <p>Le tipologie merceologiche di tutti i posteggi isolati, e relative planimetrie, sono riportati nell'ALLEGATO n. 4.</p> <p>I posteggi isolati individuati in Piazza Libertà, Via Verdi e Corso Italia sono individuati nella Tavola Nucleo di Antica Formazione principale.</p>
<p>Art. 67 Individuazione dei posteggi liberi</p> <p>Sono dichiarati liberi i posteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di prima istituzione;</li> <li>• ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;</li> <li>• che sono stati formalmente revocati;</li> <li>• per i quali la relativa concessione risulta scaduta.</li> </ul>	<p>Art. 55 - Criteri assegnazione posteggi isolati</p> <p>I criteri di assegnazione di posteggi isolati vacanti sono indicati all'art. 41 del presente Regolamento.</p> <p>I criteri di assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione sono indicati all'art. 42 del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 68 Criteri e modalità di assegnazione</p> <p>I posteggi singoli fuori mercato sono assegnati in base ai criteri previsti all'art. 52 e con le modalità previste agli articoli 51 e 53.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 69 Durata delle concessioni</p> <p>La durata delle concessioni è stabilita in conformità a quanto previsto per le concessioni dei posteggi nell'ambito dei mercati</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>PARTE 6 FIERE SULLE AREE PUBBLICHE</p> <p>Art. 70 Durata delle concessioni</p> <p>La durata delle concessioni per lo svolgimento dell'attività presso le fiere cittadine è stabilita in 12 anni dalla data del loro rilascio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.</li> </ul>	<p>PERMANE FINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO</p>
<p>Art. 71 Modalità di assegnazione delle concessioni</p> <p>Le concessioni sono rilasciate agli operatori titolari di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.</p> <p>60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della fiera, gli interessati presentano la domanda per il rilascio della concessione indicando:</p> <p>i dati anagrafici e il codice fiscale;  il numero di autorizzazioni già possedute nella stessa fiera;  la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio per il quale esprime la preferenza ai fini dell'assegnazione;  il settore o i settori merceologici;  gli estremi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare all'assegnazione delle concessioni.</p> <p>40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della fiera il SUAP provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità di cui all'art. 72 ed indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.</p> <p>Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal bando. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.</p>	<p>PERMANE FINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO</p>

<p>Le concessioni sono rilasciate sulla base della graduatoria definitiva entro 10 giorni precedenti la data di svolgimento della fiera.</p> <p>Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà assegnato ad ogni operatore il posteggio per il quale lo stesso ha espresso la preferenza in sede di istanza di partecipazione al bando. Nell'ipotesi il posteggio per il quale è stata espressa preferenza fosse già stato assegnato ad operatore classificatosi in posizione migliore in graduatoria, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere un diverso posteggio, e così di seguito in ordine di graduatoria sino all'esaurimento dei posteggi messi a bando.</p> <p>Nell'ipotesi l'operatore classificatosi in graduatoria rinunciasse al posteggio assegnatoli o comunque non individuasse un ulteriore posteggio di suo gradimento, si procederà con l'ulteriore operatore classificatosi subito dopo in graduatoria, e così di seguito sino ad esaurimento dei posteggi messi a bando o degli operatori classificatisi in graduatoria.</p> <p>Nella giornata di svolgimento della fiera le concessioni sono assegnate secondo la graduatoria definitiva. Qualora uno o più degli operatori classificati in posizione utile nella graduatoria non si presentassero o rinunciassero alla concessione, la stessa sarà assegnata, per la sola giornata/giornate di svolgimento della fiera, agli altri operatori inseriti in graduatoria secondo l'ordine da questa prevista sino all'esaurimento dei posteggi disponibili o degli operatori classificati. In quest'ultima ipotesi le concessioni ancora disponibili sono assegnate, per la sola giornata/giornate di svolgimento della fiera, ad altri operatori titolari di autorizzazione per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze sul mercato, si applicherà il criterio di cui all'art. 72 par. 2 punto 1 lett. a).</p>	
<p>Art. 72 Formazione della graduatoria</p>	<p>PERMANE FINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO</p>

L'assegnazione delle concessioni per la partecipazione alle fiere avverrà secondo i seguenti criteri:

### **§ 1. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI NELLE FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE**

criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5**

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 02/02/2010, n. 6;

l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 3**

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

la consegna della spesa a domicilio;

servizi di prenotazione o vendita via internet;

criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2**

devono essere garantiti:

la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

Nel bando è possibile prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

A parità di punteggio si applica il criterio: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Per l'assegnazione delle concessioni di posteggio resisi disponibili e per i posteggi di nuova istituzione nei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento si applicano i criteri di cui al presente paragrafo.

## **.§ 2. CRITERI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE GIA' ISTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

maggior professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

<p>si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda</p>	
<p>Art. 73 Ubicazione e caratteristiche delle fiere</p> <p>Le fiere si svolgono nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nella planimetria allegata "TAV. 8/11 AREE DELLE FIERE" e con le caratteristiche tecniche in essa specificate:</p> <p>Fiera di Ognissanti - Via De Magri; Fiera Rama di Pomm - Via Leopardi; Fiera delle Ciliegie/Prodotti Autunnali - Via Pegoraro (giardini pubblici arcobaleno); Mercato dell'antico, dell'usato, dei prodotti artigianali e del collezionismo – Centro storico.</p> <p>Le dimensioni di ogni posteggio sono riportate nella Pianta Organica di cui all'allegato 2.</p> <p>Le fiere si svolgono nelle date e con gli orari seguenti:</p>	<p>PERMANE FINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO</p>
<p>Art. 74 Merceologie</p> <p>Per le fiere indicate all'art. 74 valgono le seguenti specializzazioni merceologiche:</p> <p>Fiera Ognissanti - Via De Magri: Settore alimentare: dolciumi; Settore non alimentare: Giocattoli, fiori.</p>	<p>PERMANE FINO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO</p>

Fiera Rama di Pomm - Via Leopardi:

Settore alimentare: dolciumi;

Settore non alimentare: giocattoli, articoli regalo.

Fiere delle Ciliegie /dei Prodotti Autunnali - Via Pegoraro (giardini pubblici arcobaleno):

Settore alimentare: dolciumi, frutta e prodotti alimentari;

Settore non alimentare: articoli regalo.

Mercato dell'antico, dell'usato, dei prodotti artigianali e del collezionismo – Centro storico:

Prodotti di antiquariato: piccolo antiquariato ed usato, oggetti vari di antiquariato del '700, '800, '900 e modernariato;

Prodotti artigianali artistici e di qualità: oggetti di produzione propria e di per sè limitata. Oggetti di artigianato locale e caratteristici di località italiane. Sono esclusi gli oggetti di artigianato etnico;

Collezionismo: oggetti da collezionare quali francobolli, cartoline, libri, ciotole, piatti, bicchieri, statuette, orologi, pipe, caffettiere, monete, statuette di animali e penne.

Le eventuali specializzazioni merceologiche di ogni posteggio sono riportate nella Pianta Organica di cui all'allegato 2.

Nell'ambito del mercato dell'antico, dell'usato, dei prodotti artigianali e del collezionismo è vietata la vendita di: bigiotteria di recente produzione, profumi, paccottiglia, cinture, occhiali, borse, rivestimenti per telefoni cellulari, incensi e i prodotti etnici, oggetti e maschere caratteristici dei paesi africani, asiatici, dell'Oceania, sudamericani o messicani, cinesi e giapponesi non aventi le caratteristiche dei prodotti di antiquariato. Al fine di verificare l'effettivo rispetto del divieto di vendita dei prodotti indicati, il SUAP può nominare un esperto antiquario che coadiuverà la Polizia Locale nell'effettuazione dei controlli.

<p>Art. 75 Posteggi isolati</p> <p>I tre posteggi isolati, per la vendita di castagne, dolci confezionati e zucchero filato, presenti sul territorio comunale, ed assegnati ad operatori già autorizzati allo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, sono quelli individuati nella TAVOLA N. 4 e sono situati:</p> <p style="padding-left: 40px;">n. 1 piazza Libertà – inizio portici;</p> <p style="padding-left: 40px;">n. 2 via Verdi;</p> <p style="padding-left: 40px;">n. 3 corso Italia angolo con vicolo della Pace;</p> <p>E' possibile la vendita di prodotti preparati al momento (frittelle, bomboloni) con l'utilizzo di apposita attrezzatura (cappa aspirante) che risponda alle prescrizioni previste nell' Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 e s.m.i.</p> <p>La vendita di tali prodotti è possibile soltanto nei seguenti periodi:</p> <p>8 Dicembre- 10 Gennaio</p> <p>Settimana del carnevale</p> <p>È individuato a tal fine il posteggio n. 2 in quanto dotato dei necessari allacciamenti alla rete idrica ed elettrica</p> <p>L'assegnazione dei posteggi avviene per due periodi l'anno: il primo dal mese di ottobre al mese di gennaio, il secondo dal mese di febbraio al mese di marzo</p> <p>Gli assegnatari sono individuati sulla base di una graduatoria, unica per entrambi i periodi di assegnazione, redatta secondo i criteri previsti all'art. 72 § 2 e le procedure di cui all'art. 71 del Regolamento. Ogni operatore potrà essere assegnatario del posteggio per uno solo dei periodi sopra</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>indicati, che sarà scelto dallo stesso operatore secondo la posizione acquisita in graduatoria. Solamente nel caso in cui, esauriti tutti i candidati in graduatoria, residuassero ancora dei periodi di assegnazione, questi potranno essere attribuiti, in base alla graduatoria, agli operatori che già risultino assegnatari del posteggio in diversi periodi.</p>	
<p>Art76 Rinvio</p> <p>Allo svolgimento dell'attività nell'ambito delle fiere trova altresì applicazione quanto previsto nella Parte 3 e nella Parte 5 del Regolamento per quanto compatibile.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p><b>PARTE 7 SANZIONI</b></p> <p>Art. 77 Sanzioni Pecuniarie – Rinvio</p> <p>Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 02/02/2010, n. 6;</p> <p>L'operatore titolare di posteggio che eserciti l'attività fuori dal posteggio stesso è punito ai sensi dell'art. 27, comma 5 della L.R. 02/02/2010, n. 6;</p> <p>L'operatore che esercita l'attività in forma itinerante che violi le disposizioni di cui agli articoli 34 e 36 del Regolamento è punito ai sensi dell'art. 27, comma 6 della L.R. 02/02/2010, n. 6;</p> <p>. La medesima sanzione si applica all'operatore che eserciti l'attività nelle aree interdette al commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 35 del Regolamento.</p> <p>La violazione delle prescrizioni in materia di orario di esercizio dell'attività previste dall'art. 55 del Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00.</p>	<p>Art. 56 - Sanzioni amministrative</p> <p>Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 6/2010.</p> <p>La violazione di ogni altra disposizioni previste dal Regolamento, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle ordinanze e dei regolamenti.</p>

<p>La violazione di ogni altra disposizioni previste dal Regolamento, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 <i>bis</i> D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle ordinanze e dei regolamenti.</p>	
<p>Art. 78 Sanzioni Accessorie – Rinvio</p> <p>In caso di particolare gravità o di recidiva il SINDACO può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell'attività La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.</p> <p>Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 02/02/2010, n. 6;</p> <p>le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;  l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;  il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;  Il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale;  E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni delle leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.</p> <p>Si procede alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni nei casi previsti dall'art. 27</p> <p>L.R. 02/02/2010, n. 6; e negli altri casi previsti dalla legge.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>Art. 79 Accertamento delle Infrazioni e scritti difensivi</p> <p>L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli agenti di Polizia Locale, mediante redazione di apposito processo verbale.</p> <p>Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può presentare alla Polizia Locale scritti difensivi, allegando eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 80 Emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione</p> <p>La Polizia Locale esamina gli eventuali scritti difensivi e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, e l'organo che ha effettuato l'accertamento:</p> <p>se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di provvedimento, all'autore della violazione e agli obbligati in solido.</p> <p>se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 81 Sequestro e confisca</p> <p>Se, unitamente alla contestazione, viene effettuato un sequestro, ne viene preso nota nel verbale principale e viene redatto uno specifico verbale, da cui dovrà risultare la qualità, quantità e stato di conservazione della merce sequestrata.</p> <p>In caso di sequestro, gli interessati possono presentare, anche immediatamente, in carta semplice, opposizione al Comandante della Polizia Locale, che decide entro il decimo giorno dalla presentazione dell'opposizione, con ordinanza motivata.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>Si procede in ogni caso alla restituzione qualora il trasgressore proceda al pagamento della sanzione oppure la stessa venga archiviata.</p> <p>La restituzione può essere disposta solo nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria e sempre previo pagamento delle spese di custodia.</p> <p>Nell'ipotesi contemplate dalla legge in cui la confisca è obbligatoria, ai sensi dell'art. 33 L.R. 02/02/2010, n. 6 alla stessa vi procede il Settore Polizia Locale, adottando la relativa ordinanza entro le ventiquattro ore successive al ricevimento del verbale di sequestro.</p>	
<p><b>PARTE 8 NORME TRANSITORIO E FINALI</b></p> <p>Art. 82 Messa a disposizione di aree private</p> <p>Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, che costituirà variante al presente regolamento tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nel Titolo 5.1 del presente regolamento.</p> <p>Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.</p>	<p>Art. 57 - Messa a disposizione di aree private</p> <p>Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa sentita la Commissione commercio su aree pubbliche può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopracitati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi, nel numero massimo stabilito dall'art 23, comma 11bis, della L.R. 6/2010.</p> <p>Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.</p>
<p>Art. 83 Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze</p> <p>Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato il 05.12.2002 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149,</p>	<p>Art. 58 - Abrogazione norme regolamentari comunali.</p> <p>Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibere di Consiglio Comunale 19/12/2014, n. 91 e 07/11/2019,</p>

<p>successivamente modificato il 16.05.2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 ed il 02.07.2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42; ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento.</p>	<p>n. 48, efficaci ai sensi di legge, ad eccezione degli articoli da 70 a 74 e 76 sino all'approvazione del Regolamento delle sagre e delle fiere, nonché l'Allegato n. 2 – Piante Organiche delle Fiere.</p>
<p>Art. 84 Modifiche al Presente Regolamento</p> <p>Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di consultazione dallo stesso previste e, per quanto attiene le disposizioni relative ad ogni singolo mercato, la relativa commissione di mercato laddove esistente.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 85 Entrata in vigore del Presente Regolamento</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale</p>	<p>ABROGATO</p>